



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

97^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 11 febbraio 2014

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	Marino, <i>relatore</i>	pag.	9
Processi verbali	»	3	Zullo	»	10
Congedi	»	6	<i>Esame articolato</i>		
Risposte scritte alle interrogazioni	»	6	Presidente	»	10,15,18,19, 20,21,22,24
Assegnazioni alle Commissioni	»	6	Amati	»	14,20,21
Interrogazioni presentate	»	6	Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	15,18
Ordine del giorno	»	7	Losappio	»	15,17
DDL n. 22 del 31/10/2012 “Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”			Surico	»	15
			Ruocco	»	16,19,21,22
			Zullo	»	16,20
			Aloisi	»	17
Presidente	»	9,10	DDL n. 18 del 03/12/2013		

SEDUTA N° 97

RESOCONTO STENOGRAFICO

11 FEBBRAIO 2014

**“Modifiche alla legge regionale
15 novembre 2007, n. 34 (Tra-
sferimento alle province della
competenza amministrativa in
materia di esercizio dell’attività
di agenzia di viaggi e turismo)
e disposizioni varie in materia
di turismo”**

Presidente pag. 24
Schiavone, *relatore* » 24

Esame articolato

Presidente pag. 25,30,31
Monno » 29
Attanasio » 30

**Proposta di legge Negro, Blasi
“Modifica delle circoscrizioni
territoriali dei comuni di Gala-
tina e Sogliano Cavour”**

Presidente » 31,32
Negro » 31
De Leonardis, *relatore* » 31
Aloisi » 32

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11.40*).

(*Segue inno nazionale*)

Processi verbali

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 95 del 28 gennaio 2014:

Presidenza del Presidente Introna
indi del Vicepresidente Maniglio

La seduta ha inizio alle ore 11.54.

(*Segue l'inno nazionale*).

Il Presidente comunica l'ordine dei lavori così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Nella seduta odierna si procederà all'esame dei punti 1) e 3) dell'o.d.g. quindi del ddl n. 16 del 26.11.2013 "Sistema regionale dell'anagrafe degli studenti" e della pdl Losappio "Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche", iscritti all'o.d.g. ai sensi dell'art. 29 del regolamento interno, nonché di due ordini del giorno presentati in data odierna. Sul punto 2) dell'o.d.g. interverrà il consigliere Pentassuglia per delle comunicazioni. Si passerà, infine, al *question time*. Nella seduta convocata per domani il Consiglio tratterà i punti 4) e 5) dell'o.d.g.

Segue la lettura e l'approvazione dei processi verbali delle sedute del 19 e 20 dicembre 2013.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Di Pumbo, Nicastro, Vadrucci e Scianaro.

Il Presidente comunica che, con rispettive note, i consiglieri De Leonardis, Surico e Greco hanno comunicato la loro adesione al Gruppo consiliare "Nuovo Centro Destra". La consigliera Nuzziello, dimessasi dal Gruppo "La Puglia per Vendola" in data 6 dicembre 2013, confluisce nel Gruppo Misto.

Segue la lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Sull'ordine dei lavori interviene il consigliere Ruocco.

Primo argomento in discussione è la proposta di legge Negro "Modifiche alla l.r. 20 del 7.10.2009 art. 2 co. 2 e art. 6 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Il Presidente della V Commissione, consigliere Pentassuglia, svolge la relazione. Il consigliere Ruocco pone una pregiudiziale: chiede il non passaggio alla discussione e un serio approfondimento. Ritiene che la procedura che ha connotato il Piano paesaggistico non sia compatibile con l'art. 22, comma 2, lett. e) dello Statuto. Seguono gli interventi dell'assessore Barbanente e del consigliere Ruocco. Il consigliere Aloisi propone una sospensione per un approfondimento. Intervengono i consiglieri Negro e Caroppo. Il Presidente sospende temporaneamente l'esame del provvedimento per un valutazione della questione emersa.

Secondo argomento in discussione è la proposta dei consiglieri Romano. Amati, Pentassuglia, Lemma, De Gennaro, Ognissanti, Mazzarano, Gentile, Marino, Biasi, Mennea di modifica dell'art. 23 del regolamento interno del Consiglio "Pubblicità delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti". Il consigliere De Leonardis, Presidente della VII Commissione, svolge la relazione. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Bellomo, Lanzilotta, Aloisi, Zullo, Friolo, Laddomada, Damone e Cristella. Il Consiglio procede all'esame delle modifiche. In sede d'esame dell'emendamento n. 1, il consigliere Lanzilotta chiede di rinviare il provvedimento in Commissione e di rielaborarlo alla luce di quanto emerso nel dibattito. Il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'art. 50 del regolamento interno, la proposta di rinvio in Commissione, che è approvata a maggioranza come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante.

Il Consiglio riprende l'esame del punto 1) precedentemente accantonato. L'assessore Barbanente riferisce che è stata rilevata l'opportunità di rinviare la proposta di legge in Commissione. Così rimane stabilito.

Terzo argomento in discussione è il disegno di legge del 26.11.2013 "Sistema regionale dell'anagrafe degli studenti". La relazione del consigliere Ognissanti, Presidente della VI Commissione, viene data per letta. Il Consiglio procede all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il ddl, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Sasso chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Di Gioia, Nuzziello e Pellegrino).

Quarto argomento all'esame del Consiglio è la proposta di legge a firma del consigliere Losappio "Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche". La relazione del consigliere Marino, Presidente della III Commissione, viene data per Letta. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Surico, Zullo, Aloisi. Segue la replica dell'assessore Gentile. Il Consiglio procede all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la pdl, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 3, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. L'assessore Gentile chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Nuzziello, Pastore e Pellegrino).

Quinto argomento in discussione è la proposta di legge Pentassuglia "Modifiche e integrazioni alla l.r. 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle

risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria". Il consigliere Pentassuglia chiede che il provvedimento sia rinviato in Commissione per approfondimenti richiesti dalle associazioni di categoria a seguito di intervenute novità legislative e che lo stesso possa tornare in Aula dopo il 15 febbraio. Il Consiglio concorda.

Sesto argomento in discussione è l'ordine del giorno Gatta, Zullo, Losappio ed altri "Avviso di percorsi formativi per la riqualificazione del personale ausiliario, in servizio presso le strutture sanitarie pugliesi, in OSS" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi UDC, I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Pastore e Pellegrino).

Settimo argomento in discussione è l'ordine del giorno Maniglio, Marmo "Revoca delibera di Giunta regionale n. 2379/2013". Si registra l'intervento dell'assessore Gentile. Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno, che è approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi UDC, I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Pastore e Pellegrino).

Sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Maniglio.

Ottavo argomento in discussione sono le interrogazioni urgenti:

Interrogazione:

Gianfreda - "Ripristino fermata autobus FSE in Carpignano Salentino (Le). Decade per assenza dell'interrogante.

De Gennaro - "Internalizzazione personale SEU 118 Puglia". Decade per assenza dell'interrogante.

Zullo - "Chiusura Bridgeston Europe - Bari-Modugno". È dichiarata superata.

De Gennaro - "Contributi per affitti". Decade per assenza dell'interrogante.

Gatta-Zullo-Negro ed altri - "Progressione verticale dipendenti regionale cat. A e B". È dichiarata superata.

Zullo - "Deliberazione della Giunta regionale 889/2013. Piano delle alienazioni del comune di Sammichele di Bari". È dichiarata superata.

Cristella-Lospinuso-Sala - “Questione Natuzzi”. Il consigliere Lospinuso illustra l'interrogazione. Risponde l'assessore Caroli. Il consigliere Lospinuso si dichiara parzialmente soddisfatto. L'assessore interviene per un'ulteriore informativa.

Il consigliere Congedo sottolinea l'assenza numerosa degli assessori quando si devono trattare le interrogazioni e invita l'Ufficio di Presidenza a sollecitare il Governo e gli assessori a dare le necessarie risposte e, quindi, consentire ai consiglieri di affrontare le questioni territoriali. Il Presidente, nel recepire e condividere le critiche espresse, dà assicurazione che riferirà al Presidente della Giunta questa presa di posizione.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio è stato convocato per domani 29 gennaio.

La seduta termina alle ore 15.20.

Do lettura del processo verbale della seduta n. 96 del 29 gennaio 2014:

Presidenza del Vicepresidente Maniglio
indi del Vicepresidente Marmo

La seduta ha inizio alle ore 11.58.

(Segue l'inno nazionale).

Hanno chiesto congedo i consiglieri Barba, Caroli, Caroppo, Curto, Di Pumpo, Friolo, Galati, Gentile, Lanzilotta, Minervini, Scianaro, Vadrucci e il Presidente della Giunta, Vendola. Risultano assenti i consiglieri Bellomo, Capone, Greco e Schiavone.

Primo argomento in discussione è la proposta di legge Amati, Pentassuglia, Maniglio, Marmo, Romano ed altri “Ulteriori semplificazioni del procedimento amministrativo - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e dalla legge regionale 25 giugno 2013, n. 16 (Norme di interpreta-

zione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale)”. Stante la temporanea assenza del Presidente della Commissione, a norma di regolamento, svolge la relazione il consigliere Ventricelli. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Laddomada, Zullo, Amati, Negro, Losappio, Surico, Romano, Damone, Attanasio, Gatta e Aloisi. Segue la replica dell'assessore Barbanente.

Il Presidente sospende la seduta per consentire una valutazione degli emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle ore 13.59, riprende alle ore 15.07 con la Presidenza del Vicepresidente Marmo.

Il Consiglio procede all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la proposta di legge, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Amati chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risulta assente la consigliera Nuzziello).

Secondo argomento in discussione è il disegno di legge n. 17 del 26.11.2013 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”. La relazione del Presidente della V Commissione, consigliere Pentassuglia, viene data per letta. Segue l'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato all'unanimità, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Amati chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risulta assente la consigliera Nuzziello).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 15.33.

Non essendovi osservazioni, i processi verbali si intendono approvati.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Caroli, Cristella, Friolo, Greco, Nicastro, Nuzziello, Vadrucci e il Presidente della Giunta, Vendola.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risposte scritte alle interrogazioni

PRESIDENTE. È pervenuta risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

- Lospinuso: “Parere negativo del Comitato VIA alla nuova direttrice viaria Talsano-Avetrana”;

- Lospinuso: “Stato di stallo degli investimenti infrastrutturali”;

- De Leonardis: “Chiarimenti sulla sospensione del bando per l’allungamento della pista dell’aeroporto civile ‘Gino Lisa’ di Foggia”.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Proposta di legge a firma dei consiglieri Congedo, Zullo Bellomo, Marmo, Alfarano, Aloisi, Barba, Boccardi, Cristella, Gatta, Lospinuso, Pica, Ruocco, Sala, Scianaro, Vadrucci “Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 avente ad oggetto: ‘Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli’. Regolamento di contabilità della Regione Puglia”.

Commissione III

Proposta di legge a firma dei consiglieri Lemma, Romano “Disposizioni per la tutela delle donne affette dall’endometriosi”;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 2566 del 30/12/2013 “Regolamento regionale concernente ‘Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano’. Presa d’atto e revoca DGR n. 415/2010” e regolamento regionale 9 gennaio 2014, n. 1 pubblicato sul BURP 17 gennaio 2014, n. 7 suppl.;

Commissione IV

Proposta di legge a firma del consigliere Laddomada “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale), alla legge regionale 15 maggio 2006, n.14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n.12) e alla legge regionale 13 marzo 2012, n.3 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14)”;

Proposta di legge a firma del consigliere Ruocco “Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica”.

Commissione VII

Proposta di legge a firma dei consiglieri Losappio, Romano, Amati, Disabato, Pellegrino, Damone, Gianfreda, Negro “Modifica della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia)”;

Proposta dell’Ufficio di Presidenza di modifica agli artt. 17, 27 e 46 del regolamento interno del Consiglio regionale.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Postazione 118 di Mattinata”;

- Cristella (*con richiesta di risposta scritta*): “Problemi legati al depuratore Gennarini di Taranto”;

- Laddomada, Pellegrino, Brigante (*con richiesta di risposta scritta*): “Lavori di realizzazione di una centrale a biogas nel territorio del comune di Galatone (LE)”;

- Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Intollerabili accuse del New York Times sulla produzione italiana dell’olio extravergine di oliva”;

- Blasi (*con richiesta di risposta scritta*): “Procedura aperta di gara messa a bando all’inizio di gennaio 2014 dalla ASL di Brindisi prevede la fornitura quadriennale e unitaria del radio farmaco 18 e FDG per scintigrafia PET da destinare a n. 4 U.O. di Medicina nucleare delle ASL di Brindisi, BAT, Lecce e dell’A.O. Universitaria ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia”;

- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): “Sconti per gli abbonamenti ferroviari alle Forze dell’ordine”;

- Cervellera (*con richiesta di risposta scritta*): “Uffici Genio civile”;

- Friolo (*con richiesta di risposta scritta*): “Mancata verifica di metà mandato per i Direttori Generali delle ASL BA, BR, BT, LE e TA”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Comunicazione del Presidente della Giunta e dell’Assessore al Bilancio e programmazione sulla nuova dinamica tariffaria del Servizio idrico integrato;

2) Crisi occupazionale in Puglia;

3) Proposta di legge Zullo, Caroppo, Alfarano, Damone, De Biasi, Vadrucci, Sala, Bar-

ba, Friolo “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine sulla gestione dell’Ente Fiera del Levante” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

4) Proposta di legge Palese, Zullo, Cassano “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine su presunte infiltrazioni maliose sulle energie da fonti rinnovabili” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

5) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

6) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti. Rodi Garganico, Manfredonia”;

7) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

8) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

9) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala, Lemma del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

10) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

11) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

12) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

13) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

14) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognissanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 - O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

15) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

16) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

17) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

18) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

19) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

20) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

21) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

22) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

23) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

24) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

25) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

26) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

27) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

28) Ordine del giorno Pentassuglia, Sala, Amati, Rollo, Friolo del 23/05/2013 “Istituzione della NO TAX AREA per Brindisi e Taranto”;

29) Ordine del giorno Lanzilotta, Marmo N., Boccardi, Zullo, Friolo, Gatta, Cristella, Congedo, Lospinuso, Camporeale del 05/06/2013 “Aumento tariffe irrigue ARIF – Deliberazione G.R. n. 858 del 03/05/2013”;

30) Ordine del giorno Attanasio, Rollo, Di Pumpo, Romano, Ventricelli, Losappio, Curto, Disabato, Marino, Nuzziello, Damone, Greco, Buccoliero, Pellegrino, Bellomo del 11/06/2013 “Costituzione di una società di riscossione dei tributi della Regione Puglia”;

31) Ordine del giorno Romano, Maniglio, Blasi del 26/06/2013 “Spese militari per l’acquisto degli aerei da guerra ‘F’35”;

32) Ordine del giorno Zullo, Attanasio, Congedo, Cristella, Ruocco, Lanzilotta, Friolo, Pica, Lospinuso, Aloisi del 31/07/2013 “Risorse integrative per l’assistenza sanitaria”;

33) Ordine del giorno Gianfreda del 26/07/2013 “Localizzazione del punto di approdo TAP (Trans Adriatic Pipeline)”;

34) Ordine del giorno Cervellera, Losappio, Ventricelli, Mazzarano, Pastore, Romano, Lemma, Disabato, Laddomada, Galati, Pentassuglia del 24/09/2013 “Adeguamento PUG a seguito dell’adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PTTR). DGR 1435 del 02/08/2013”;

35) Ordine del giorno Marino, Losappio, Ognissanti, Disabato, Lonigro, Canonico, Amati, Romano, De Leonardis, Negro, Zullo, Forte, De Biasi, Alfarano, Sala, Surico, Martucci, Damone, Blasi del 03/10/2013 “Interventi per rimuovere la sospensione dell’applicazione dei contratti a tempo determinato dell’ex art. 15 septies del d.lgs. 502/1992” (testo emendato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 30/09/2013);

36) Ordine del giorno Nuzziello, Mennea, Disabato, Attanasio, Gatta, Pica, Laddomada, Pastore, Ognissanti, Lemma, Marino del 09/10/2013 “Zone Franche Urbane (ZFU)”;

37) Ordine del giorno Gianfreda del 2/09/2013 “Provincia di Lecce zona ad elevato rischio di crisi ambientale”;

38) Ordine del giorno Galati, Disabato, Laddomada, Brigante, Cervellera, Caroppo A., Blasi, Gianfreda del 08/11/2013 “Situazione dei lavoratori LSU-LPU della Puglia”;

39) Mozione De Biasi del 18/11/2013 “Europarlamento: rinvio votazione bilancio pluriennale 2014-2020”;

40) Ordine del giorno Lemma, Romano del 20/12/2013 “Interventi a sostegno dell’edilizia scolastica pubblica”;

41) Elezione di una rappresentante effettiva e due supplenti dell’Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70);

42) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

43) Interrogazioni e interpellanze;

44) Proposta di legge Losappio “Modifica dello Statuto della Regione Puglia” (*rel. cons. De Leonardis*);

45) Proposta di legge Negro, Blasi “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour” (*rel. cons. De Leonardis*).

Comunico che esamineremo prima il DDL n. 22 del 31/10/2012 “Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale” e il DDL n. 18 del 03/12/2013 “Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo”, iscritti all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 29 del regolamento del Consiglio.

Procederemo, quindi, alla discussione e approvazione della proposta di legge Negro, Blasi “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”, di cui al punto n. 45) all’ordine del giorno.

DDL n. 22 del 31/10/2012 “Disciplina dei

turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del DDL n. 22 del 31/10/2012 “Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”, iscritto all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 29 del regolamento del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.

Tale nuova disciplina è finalizzata ad assicurare la piena funzionalità del servizio pubblico farmaceutico territoriale, a beneficio delle esigenze della collettività, provvedendo anche ad una revisione della vigente normativa regionale al fine di adeguarla a quella statale ed alle evoluzioni giurisprudenziali in tema di orari e turni di servizio delle farmacie.

Il testo è stato condiviso, per acquisire il più ampio consenso in una materia che vede coinvolti diversi portatori di interessi, da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte gli Ordini Provinciali dei farmacisti, le Federfarma Provinciali, Cittadinanza Attiva e il Tribunale del malato.

In particolare:

L’art. 2 disciplina gli orari del servizio diurno nei giorni feriali, anche con la specifica del periodo estivo;

l’art. 3 disciplina “il turno di servizio obbligatorio durante l’intervallo pomeridiano”;

l’art. 4 disciplina “il turno festivo”;

l’art. 5 disciplina “il riposo settimanale”.

l’art. 6 disciplina “il servizio notturno”;

l’art. 7 disciplina “il prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi”;

l’art. 8 disciplina “l’ampliamento del ser-

vizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali”;

l'art. 9 disciplina “la chiusura annuale per ferie”;

l'art. 10 disciplina “la determinazione dei turni di servizio”;

l'art. 11 disciplina la “sostituzione temporanea del titolare”;

l'art. 12 disciplina “la chiusura temporanea dell'esercizio”;

l'art. 13 disciplina “le sanzioni pecuniarie”;

l'art. 14 abroga la precedente legge regionale in materia n. 19 del 27 luglio 1998 (“disciplina dei turni di servizio delle farmacie”);

l'art. 15 detta disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT.

Si fa presente che, come rappresentato nella relazione allegata al testo originario, il d.d.l. in parola “non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28”.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale questo disegno di legge, sul quale la III Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, anche in considerazione della mancanza di allineamento dell'attuale legge regionale (L.R. 19/1998) con i principi generali dettati dalla legge statale in materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo provvedimento raccoglie il consenso del Gruppo che rappresento. Lo raccoglie perché entra all'interno di un'esigenza avvertita nella collettività pugliese, l'esigenza di meglio regolamentare questo servizio, che si rivolge al soddisfacimento di bisogni di salute attraverso la risorsa del farmaco.

Anche il lavoro svolto è encomiabile, perché ha introiettato all'interno della struttura

di questo disegno di legge i pareri di chi poi offre ed esercita la professione. Mi riferisco agli ordini dei farmacisti.

Noi vogliamo sottolineare un dato. Credo che l'assessore interverrà e anche su questo noi saremo ben lieti di affiancare l'assessore su eventuali emendamenti che portino a migliorare il testo originario. Il dato riguarda la facoltà permessa ai farmacisti di poter prolungare l'orario di servizio. Questo prolungamento, però, deve essere certo e acquisito e, comunque, noto alla collettività e, quindi, ai cittadini. Non può essere un prolungamento casuale, lasciato alla volontà del farmacista o episodico. Deve essere quanto più e meglio regolamentato perché possa essere acquisito nella conoscenza di chi si rivolge poi al farmacista per acquisire il farmaco.

Noi siamo convinti che il prolungamento, sia pure volontario, dell'attività del farmacista debba essere reso noto e che debba avere una durata almeno di un qualche tempo, che deve essere stabilito, ferma restando la possibilità per il farmacista di modificare questa sua volontà attraverso un'informazione che deve essere fornita alla collettività, ma anche agli Ordini dei farmacisti, all'ASL e a chi è preposto al controllo e alla supervisione dell'attività.

Credo che su questo ci ritroveremo favorevolmente concordi, all'unanimità. Preannuncio, pertanto, fin d'ora, il voto favorevole del Gruppo che rappresento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Ambito di applicazione e definizione)

1. La presente legge, al fine di assicurare la

regolare funzionalità del servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.

2. Il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:

a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;

b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;

c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

3. Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.

4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.

6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:

a) orario diurno nei giorni feriali di cui all'art. 2;

b) i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;

c) i turni svolti per servizio la domenica ed i giorni festivi di cui all'articolo 4;

d) i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.

7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di Comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.

9. Gli Ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra Comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Orario diurno)

1. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.00.

2. Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore 17.00 alle 20.30, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano)

1. Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore 3.00 alle ore 16.30 è assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra

tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

b) in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto, dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

c) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

d) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti: da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private;

e) nei Comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza; nei Comuni con farmacie rurali uniche che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Turno festivo)

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.

2. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto all'articolo 8.

3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Riposo settimanale)

1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto ad esigenze locali dei singoli Comuni, quartieri o bacini di utenza.

2. Nei Comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.

3. Nei Comuni con farmacie uniche, che per motivi di distanza non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli Comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei

farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Servizio notturno)

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore 20.00 alle ore 8.30.

2. Il servizio notturno viene assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura, a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

b) in tutti i Comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura, a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

c) in tutti i Comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti: da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle 20.00 alle 22.00 non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei Medicinali;

d) nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei Comuni con farmacie rurali uniche che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del

bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.

3. In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno saranno regolamentate dall'ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Prolungamento orario di servizio e svolgimento turni pomeridiani, notturni e festivi aggiuntivi)

1. I turni e gli orari di farmacia stabiliti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

2. Al fine di garantire l'efficienza del servizio pubblico farmaceutico territoriale, le farmacie che si avvalgono di quanto disposto dal comma precedente dovranno programmare l'orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il relativo calendario e darne dettagliata comunicazione tramite:

- avvisi affissi in farmacia;

- comunicazione all'ordine provinciale dei farmacisti al fine di pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito internet, ove presente;

- avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.

3. Il calendario delle attività aggiuntive di cui al comma 1 e 2, al fine di garantire l'aspettativa certa del servizio da parte dell'utenza, deve essere garantito per un minimo di sessanta giorni.

4. È in ogni caso consentita la modifica dei

calendari delle attività aggiuntive con un preavviso di almeno 10 giorni con le modalità di cui all'art. 7 comma 2.

A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Amati, De Gennaro, Ognissanti, Romano, Lemma, Maniglio, Mazzarano e Pentassuglia: «All'art. 7 eliminare i commi 2°, 3° e 4°».

Ha chiesto di parlare il consigliere Amati. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, la legge nazionale n. 27 del 2012, non a caso intitolata "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture" – sottolineerei il concetto di liberalizzazione, almeno per quanto riguarda il nostro Gruppo, che fonda il suo patrimonio culturale sulle libertà, ossia sulle libertà di intraprendere le iniziative economiche e di organizzarle sotto la responsabilità e l'interesse dell'imprenditore – ha una determinata previsione al comma 8.

In realtà, facevo questo inciso a beneficio del collega Presidente Zullo, il quale, nel suo intervento di carattere generale sulla legge, soffermava la riflessione sul punto specifico. Sottolineavo, quindi, ritrovando un'unità sul patrimonio culturale, ciò che la legge statale n. 27 del 2012 recita al comma 8.

Vi vorrei ricordare che si stava discutendo di liberalizzazioni. Si tratta di un provvedimento votato da tanti partiti che all'epoca sostenevano il Governo Monti, e il nostro sosteneva il Governo Monti. Poi ognuno pensi a ciò che faceva il proprio.

Al comma 8 la legge dice: «I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori». Dice, cioè, il legislatore nazionale: «Farmacista, tu hai il dovere di organizzarti in turni, perché il tuo è un servizio pubblico – anche se qui mi verrebbe da ricordare un fatto e, in questo senso, commemorare ancora una volta il nostro collega

Vittorio Potì, il quale su questo argomento più di una volta fece battaglie liberali e di liberalizzazioni, sia pur dal ridotto della legislazione regionale –; esauriti i turni, in quanto servizio pubblico, organizzati come vuoi. Puoi decidere di protrarre il tuo orario di apertura». Questa è la disciplina nazionale.

Il consigliere Marmo sta già anticipando l'apologo della vecchietta. Se qualcuno avrà la pazienza di narrarci anche in questa sede l'apologo della vecchietta, evidentemente risponderemo con il contro-apologo del vecchietto, perché in tutte le cose ci sono sempre...

PRESIDENTE. Torniamo alla legislazione seria, collega Amati.

AMATI. Presidente, lei però consente l'interruzione dall'egregio collega dell'Ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Non ho fatto in tempo a frenarlo. Invito lei, perché lei è più disciplinato.

AMATI. Io, che ho tanto da imparare, naturalmente accetto l'interruzione. Non può, però, impedirmi di rispondere.

Questa disciplina, che è secca, viene portata addirittura dinanzi ai TAR e ai Consigli di Stato. Nel frattempo, alcuni legislatori regionali – vi prego, colleghi, questo è un fatto importante – cominciano a cinturare questa disposizione nazionale, peraltro nemmeno con la legislazione, ma con atti amministrativi, tant'è che essa viene portata dinanzi ai TAR e ai Consigli di Stato.

Il Consiglio di Stato ultimamente dice: «Scusate, perché vi lambiccate – lo dico in termini prosaici – il cervello? La norma nazionale è chiara: premessi i turni, ogni farmacista faccia ciò che vuole nell'ambito del regime della concorrenza». Ricordo che siamo in Europa.

Applicando tale disciplina nell'ambito re-

gionale, noi assistiamo a un articolo 7 che afferma il principio, perché non potrebbe fare diversamente, ma lo organizza in modo tale che diventa piuttosto complicato esercitare questo diritto – lo dico al collega Marmo –, questa libertà.

Innanzitutto assegna degli oneri relativi alla decisione, che sono oneri di pubblicità, nonché una strumentazione parzialmente complessa. Sarebbe pure semplice, ma fin qui nessun problema, se non per la riflessione sulla comunicazione all'Ordine provinciale dei farmacisti, al fine della pubblicizzazione dell'orario aggiuntivo sul sito Internet.

Nel Paese delle corporazioni – vi vorrei ricordare Einaudi su questo: lo dico ai liberali di Forza Italia, collega Marmo, ma naturalmente so benissimo che la sua provenienza è diversa – troviamo ancora, a dispetto di Einaudi, qualcosa che fa riferimento agli ordini. Dobbiamo discutere seriamente di questi argomenti.

Il comma 2 si potrebbe anche tollerare, con riferimento alla disciplina nazionale. Poi, però, c'è il comma 3, il quale dice: «Se tu vuoi essere aperto oltre il tuo turno, devi obbligarti a un'apertura suppletiva non inferiore a 60 giorni», il che vale a dire che io sto mettendo in anticipo delle limitazioni alla libertà di concorrenza e al diritto di intrapresa di tutti gli imprenditori, compresi quelli farmaceutici che svolgono una funzione di servizio pubblico.

È questo il nostro emendamento: noi vogliamo recuperare la disciplina nazionale così com'è, eliminando le sanzioni che sono state previste, ma come emendamento di conseguenza, qualora non fosse rispettato questo particolare congegno e meccanismo per poter esercitare una libertà.

A noi interessa che i farmacisti svolgano i turni e rendano il servizio pubblico in tutte le ore del giorno. Fuori da questo schema non possiamo accettare una disposizione restrittiva della libertà, che peraltro restringe quanto disposto dal legislatore nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che allo stesso articolo è stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo, che evidentemente ha la precedenza sull'emendamento soppressivo. Prima di mettere in votazione l'emendamento, dunque, devo chiedere alla collega Gentile, che lo ha firmato, se intende illustrarne le motivazioni o se dobbiamo procedere agli interventi e poi alla votazione.

GENTILE, *assessore al welfare*. Possiamo procedere.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, signori consiglieri, l'emendamento presentato dalla collega Gentile sull'articolo 7 e sull'articolo 13 l'abbiamo verificato in tre, ed è identico al testo. Che emendamento è?

PRESIDENTE. È chiarito. L'emendamento è ritirato.

LOSAPPIO. È uguale all'emendamento sull'articolo 13.

PRESIDENTE. Anche l'emendamento all'articolo 13 è ritirato.

SURICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non concordo assolutamente con questo emendamento. È vero che bisogna garantire la libertà, ma non la *deregulation* del sistema. Se eliminiamo questo emendamento, un farmacista che la mattina apre alle 10, poiché non c'è gente, chiude alle 12. Noi dobbiamo avere la certezza.

Intanto mi pare che questa legge sia stata approvata dopo un'ampia discussione e con-

divisione con le associazioni di categoria. Stravolgere oggi quanto è stato stabilito con il consenso anche di chi opera e di chi è coinvolto nell'offerta di un servizio fondamentale mi sembra quantomeno irrispettoso nei confronti delle associazioni di categoria.

Pertanto, io ritengo che vada sostenuto il testo così com'è, al fine di non generare confusione e soprattutto differenti comportamenti nell'offerta di un servizio che deve essere regolamentato e certo e su cui i cittadini devono avere un'informazione continua e costante. Ritengo, quindi, che il testo vada nella direzione che noi riteniamo più utile, ossia quella concordata con le associazioni di categoria.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, il problema posto dal collega Amati è importante e ci fa ritornare a pensare all'esigenza di avere in Aula un servizio in più.

Come ha ricordato il collega Amati, quel tipo di intervento dello Stato è classificato a tutela della concorrenza. La concorrenza non è concorrente con noi, ma è competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che su quella parte noi non possiamo intervenire. Credo che sia lapalissiana, sotto questo aspetto, la contraddizione.

Poiché il legislatore in quella sede ha fatto questa qualificazione, noi dobbiamo vedere quanto l'intero impianto corrisponde ai paletti che sono stati inseriti. Vi ricordo, peraltro, che titolare degli orari è il Sindaco, in linea di principio. In questo caso per la concorrenza ha legiferato il legislatore nazionale.

Un po' di attenzione a che cosa stiamo approvando dovremmo farla. Già cassando quella parte dell'articolo 7 un minimo di attenzione la poniamo, ma io vi invito a dare un'occhiata generale.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, il consigliere Amati ci pone di fronte a una sfida di libertà. Ovviamente, è una sfida che noi raccogliamo, né possiamo farci superare su questo tema. Mi dispiace, collega Amati. Può venire in questo Gruppo e ci può superare, ma, fino a quando starà da quella parte, è evidente che non ci supererà.

Noi, come immagino tutto il Consiglio, teniamo fortemente alla tenuta di un servizio che sia ben regolamentato, perché l'efficienza, l'efficacia e la qualità di questo servizio si riversa sugli esiti che poi devono raggiungere alcuni processi patologici all'interno della popolazione che si avvale del servizio.

Io penso che questo emendamento possa essere approvato. Il compito molto più importante è quello della pubblicizzazione della legge e il fatto che la legge non resti nei cassetti, ma sia il più possibile pubblicizzata. Il cittadino deve sapere che quelli sono gli orari di esercizio dovuti. Altro è il servizio volontario che, nella sua libertà di intrapresa, il professionista, il farmacista, può svolgere. Questo è importante.

È importante, quindi, un richiamo, che io faccio in quest'Aula, all'attività valida ed efficace anche degli ordini, i quali richiamano i farmacisti ai loro doveri deontologici e, nel farlo, li invitano a porre attenzione su questo punto perché anche la vecchietta di cui si è sentito parlare in quest'Aula possa comprendere che c'è un'articolazione degli orari e del servizio dovuta per legge e una che attiene, invece, alla libertà di chi svolge il servizio.

In questo senso noi votiamo per l'emendamento, responsabilizzandoci come Gruppo, ma anche – e questa è la sfida che lancio al collega Amati e al suo Gruppo – responsabilizzandoci di quella doverosa attività di puntolo che dobbiamo esercitare su coloro che sono poi deputati all'articolazione, al controllo e alla diffusione delle informazioni. Anche all'interno delle carte dei servizi delle aziende

sanitarie vogliamo che sia posta la giusta attenzione su questa dicotomia tra il servizio effettivamente dovuto e quello che, invece, attiene alla libertà di esercizio e di intrapresa che è conferita dalle norme e che noi, proprio per quel principio di libertà, non possiamo osteggiare.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, togliamo di mezzo il problema dei cittadini, perché i cittadini che hanno bisogno delle farmacie trovano quelle aperte o chiuse in base a orari e a turni che vengono definiti. Non c'è nessun problema rispetto all'utenza.

Esiste una legge dello Stato la quale dice che, oltre ai turni stabiliti, è possibile, ma evidentemente non obbligatorio, tenere aperte le farmacie di più, se i farmacisti lo vogliono. È un servizio aggiuntivo che viene svolto e che non va a detrimento della loro attività.

Questo servizio aggiuntivo può essere ulteriormente disciplinato da norme regionali. Nel caso specifico del testo, dal comma 2 al comma 3 c'è un'ipotesi di indirizzo e di disciplina di questo servizio aggiuntivo.

Per quanto riguarda il mio Gruppo, entrambe le ipotesi, sia quella di mantenere la legge dello Stato e basta, sia quella di intervenire con una forma di indirizzo e di organizzazione, sono praticabili. Se il testo che ci è stato consegnato fosse stato costituito solo dal primo comma, noi avremmo votato tranquillamente il primo comma e, quindi, il testo. Le due ipotesi sono praticabili perché non si può escludere la possibilità di un intervento e non si può neanche negarla.

Io chiedo qual è la posizione del Governo, perché il mio Gruppo si deve orientare sulla posizione del Governo. La posizione del Governo non si orienta solo dal testo, perché c'è un emendamento. Pertanto noi, per capirne di più, vogliamo sapere dal Governo qual è il

proprio orientamento sull'emendamento Amati ed altri.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Cercherò di portare un contributo, anche se in questi casi è estremamente difficile. È chiaro, infatti, che il richiamo alle posizioni liberali, almeno per quanto mi riguarda, trova il portone aperto. La posizione liberale vera è quella che guarda all'abolizione degli ordini complessivamente, cosa che, peraltro, in Italia giammai si potrà realizzare.

Anche negli Stati in cui questo si è realizzato nel corso degli anni, per la cultura, si è posto sempre il problema di come liberalizzare il servizio, ma insieme coniugare la liberalizzazione con l'organizzazione del servizio, perché il destinatario finale è sempre il cittadino. È il cittadino che, tutto sommato, rappresenta nel sistema liberale la rivoluzione. Le altre sono forme di accomodamento.

Che cosa intendo dire? Anche qui si pone questo tipo di problema. Noi abbiamo bisogno di creare, perché esiste la legge nazionale che permette extra orario di poter rimanere aperti. Nel momento in cui noi ne prendiamo atto, però, abbiamo l'obbligatorietà, o meglio la necessità, di intervenire per dare una programmazione a queste forme di apertura.

Io non so se la programmazione sia a un mese o a sessanta giorni, ma il cittadino utente, vecchietto o vecchietta che sia, ha bisogno di conoscere, attraverso le forme che saranno ritenute necessarie, in che zona e in che circostanza c'è un ulteriore servizio aggiuntivo. Senza questo noi creiamo una sorta di confusione organizzativa che danneggia l'esigenza di liberalizzare il servizio e al limite crea ulteriori problemi.

Vi invito, quindi, a riflettere. Devo essere sincero: io non ho avuto modo di approfondire l'argomento, ma, consigliere Amati, un minimo di organizzazione del servizio, tenendo

presente il principio, va fatto. Altrimenti il contributo dello stesso Consiglio regionale e della stessa Commissione è un contributo indifferente e non rivolto a quello che per noi è il principale elemento che deve essere attenzionato, cioè il cittadino utente. Di questo stiamo ragionando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, assessore al welfare. Sono molto d'accordo con le riflessioni che alcuni consiglieri hanno posto alla nostra attenzione, in modo particolare con quelle che ci ha restituito il consigliere Aloisi nell'ultimo intervento che abbiamo ascoltato.

Nella riflessione che abbiamo sviluppato e che abbiamo anche sottoposto all'attenzione dei consiglieri vi è certamente la decisione di declinare anche sul territorio pugliese una norma che ci riviene da una scelta. Tale scelta sta ovviamente in un percorso che anche una persona come me, che certamente parte da un punto di vista differente da quello del consigliere Amati, oggi è chiamata a declinare, non perdendo di vista, come diceva appunto il consigliere Aloisi, l'interesse collettivo che una norma di liberalizzazione deve sempre incrociare. Si tratta della norma che incardina il servizio farmaceutico nell'intelaiatura dei servizi a fini [interruzione audio] dei farmaci.

Io sono molto convinta che la stesura ultima dell'articolo 7 possa incrociare la necessità di declinare sul territorio una norma che liberalizzi l'orario di apertura delle farmacie, considerando, però, anche la necessità di costruire un percorso organizzativo che tenga dentro il diritto del cittadino con la conoscenza puntuale di un'ulteriore offerta che viene rappresentata in ogni singolo territorio.

Pertanto, invito l'Aula ad accettare questa riformulazione, che penso possa rispondere a entrambi i punti di vista e a entrambe le istanze rappresentate: la libertà di esercizio, ma anche la necessità di dare un'organizzazione

e, soprattutto, di comunicare agli utenti finali, ai cittadini, le opportunità che questa scelta di liberalizzazione offre per migliorare il servizio. Il mio invito, l'invito del Governo, è quello di procedere all'approvazione della riformulazione che tiene dentro entrambe le esigenze.

Mi sarebbe piaciuto che in questa circostanza l'Aula avesse potuto affrontare uno dei temi all'ordine del giorno nella discussione, che i *mass media* stanno facendo rimbalzare alla nostra attenzione. Alcune modifiche normative stanno consentendo una pratica che certamente danneggia il sistema sanitario e soprattutto gli utilizzatori finali.

Mi auguro che in una delle prossime riunioni di quest'Assemblea si possa discutere di questo e capire come mai nella nostra regione, e non solo, sia le farmacie territoriali che quelle ospedaliere non riescano più a onorare l'esigibilità di un diritto.

I farmaci vengono esportati fuori nazione perché c'è un sistema di interessi che ne privilegia la vendita all'estero e penalizza l'intero territorio nazionale. Oltre a parlare dell'ovvia esigenza di liberalizzare il mercato, dovremmo anche preoccuparci di come la stessa abbia una ricaduta negativa nei confronti dei cittadini, i quali oggi non riescono a trovare i farmaci né nelle farmacie territoriali, né in quelle pubbliche.

Accolgo con piacere la disponibilità del Presidente Zullo a riconsiderare questo impianto, così come abbiamo detto, per consentire a questa norma di essere approvata e, quindi, di diventare rapidamente efficace.

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per consentire la riformulazione di questo articolo.

RUOCCO. Presidente, ci siamo scoperti tutti liberali oggi...

PRESIDENTE. Essere liberali è una cosa, la buona educazione è un'altra.

RUOCCO. L'assessore non ha risposto ad alcune puntualizzazioni che noi abbiamo fatto, per esempio se, nell'ambito dell'articolo 7, ci sia la nostra competenza a legiferare.

Io ho posto il problema che noi non abbiamo competenza sugli orari.

Se andiamo all'articolo 11, vediamo che è introdotta una norma pari pari a quella dello Stato, che però è totalmente non di competenza nostra.

Non sarebbe più opportuno, invece che rimediare all'articolo 7, rinviare in Commissione l'intero articolato e ripulirlo delle parti che non ci competono?

Questa è la mia proposta, che, ovviamente, viene un attimo prima della proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Esaminiamo queste riflessioni, approfittando della sospensione.

Sospendiamo brevemente i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 12.36, riprende alle ore 13.00).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

La sospensione ha prodotto un subemendamento all'articolo 7, del quale do lettura: «Al comma 2, tra la parola “comunicazione” e la parola “tramite” inserire “ai fini delle azioni di verifica e controllo”; quindi, cassare i commi 3 e 4”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento a firma del consigliere Caroppo, del quale do lettura: «All'art. 7, comma 1, sostituire le parole “in orari diversi da quelli obbligatori” con le parole “oltre i turni obbligatori”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

art. 8

(Ampliamento del servizio farmaceutico per le farmacie uniche e rurali)

1. Nel caso di richiesta di ampliamento del servizio da parte del Comune, quest'ultimo deve inoltrare all'Ordine provinciale dei farmacisti formale richiesta per la definizione del relativo riconoscimento economico, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, a favore della farmacia unica rurale presente nel territorio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

(Chiusura annuale per ferie)

1. Tutte le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse per ferie annuali fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi – intendendo per lavorativa anche la giornata del sabato – in coerenza con la turnazione dei turni di servizio obbligatori. A tal fine, le farmacie inviano la proposta di ferie all'Ordine provinciale dei farmacisti che le autorizza assicurando il regolare svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale.

2. La farmacia chiusa per ferie ha l'obbligo di affiggere un cartello di avviso almeno una settimana prima.

3. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50 per cento delle farmacie insistenti nel Comune o bacino di utenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Determinazione dei turni di servizio)

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissano i criteri con i quali organizzare gli orari di servizio e le attività del servizio pubblico farmaceutico territoriale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e ne danno comunicazione ai Co-

muni, alle Aziende Sanitarie Locali e al Servizio Farmaceutico Regionale.

2. Per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dalle farmacie uniche rurali o dal Sindaco, gli Ordini provinciali dei farmacisti possono autorizzare deroghe agli orari fissati dall'articolo 2 della presente legge.

3. Al fine di garantire corretti flussi informativi, gli Ordini provinciali dei farmacisti compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio obbligatori, per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli per conoscenza alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti di competenza e per conoscenza ai Comuni interessati.

4. Per particolari e/o improvvise esigenze, opportunamente documentate, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, può apportare modifiche ai turni di servizio di cui ai commi precedenti, che devono essere portate a conoscenza delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni interessati.

5. È data facoltà agli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, di aumentare il numero delle farmacie di turno pomeridiano, notturno e festivo e gli orari di servizio in rapporto a particolari esigenze.

6. Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno, del Comune o del bacino di utenza, e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

7. Il farmacista deve garantire il servizio a chiamata entro e non oltre 30 minuti.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Amati, Romano, De Gennaro, Ognissanti, Mazzara-

no, Pentassuglia, Lemma e Maniglio, del quale do lettura: «All'art. 10, comma 1° eliminare il numero 7».

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, noi siamo per la libertà, ovviamente, ma siamo anche per l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio. Non possiamo eliminare dal testo l'intervento nell'urgenza nei 30 minuti. Mi sembra una cosa che non fornisce garanzie.

Non possiamo eliminare dal testo che l'intervento nell'urgenza del farmacista debba avvenire entro i 30 minuti. Questa regola deve permanere, altrimenti sarebbe veramente poco garantista per chi si aspetta un servizio nell'urgenza.

Ecco perché noi ragioniamo sulle questioni e attribuiamo la giusta dimensione anche ai termini, per i quali la collega Gentile a volte si fa un po' prendere dall'entusiasmo. La libertà per noi è un valore grande, ma regolamentata in determinati canoni e coniugata all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi.

PRESIDENTE. La libertà si vende in farmacia, come il lavoro, a grammi.

Pongo ai voti l'emendamento.

Assessore Gentile, sia pure in ritardo, accolgo la sua dichiarazione, ma lei deve essere tempestiva. Se ha bisogno, a nome del Governo, di esprimersi, deve chiedere la parola. Collega Amati, anche a lei, che è molto esperto del lavoro d'Aula, ricordo che, quando ha bisogno di chiarire il suo pensiero, deve chiedere la parola. Non posso interpretare le vostre aspirazioni.

Quando ho posto in votazione l'emendamento, non avevo iscrizioni a parlare, né da parte sua, né da parte della collega Gentile.

AMATI. Colleghi, questo emendamento è

stretta conseguenza di quello che abbiamo appena approvato all'articolo 7. Nell'articolo 7, al comma 3, si diceva che bisognava programmare un'attività sugli orari aggiuntivi per un periodo non inferiore a 60 giorni. Così com'era quel testo, in termini di coordinamento formale, era logico che l'articolo 10 contenesse la seguente norma. Per quanto riguarda il programma di cui all'articolo 7 – ci si riferiva evidentemente al comma 3 – si diceva: «provvede attraverso gli Ordini provinciali dei farmacisti, che sentono le rappresentanze sindacali-provinciali...»

Avendo noi eliminato il comma 3, il riferimento all'articolo 7 che significato ha? Che cosa dovrebbe programmare l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private, fissando i criteri con i quali organizzare, se abbiamo appena detto che il comma 3 non esiste più?

È un problema di coordinamento formale. Se io non avessi presentato l'emendamento, l'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale avrebbero operato *sua sponte* in termini di coordinamento formale. Io ho presentato l'emendamento, essendo discutibile se sia un fatto di coordinamento formale o meno, per tagliare la testa al toro.

Questo è il senso dell'emendamento: togliere il numero 7 dal comma 1. Per il resto, l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze, fa esattamente tutto quello che deve fare con riferimento ai turni, alle urgenze e a tutto ciò che caratterizza il servizio farmaceutico.

PRESIDENTE. A me pareva che la sospensione fosse stata chiesta per chiarire la natura e la portata degli emendamenti. Se questo non è stato fatto, mi devo ravvedere, perché evidentemente le sospensioni non hanno alcuna utilità.

Leggiamo nuovamente l'emendamento: «All'art. 10 al comma 1 eliminare il numero 7». Il testo viene modificato come segue: «Gli

ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali-provinciali delle farmacie pubbliche e private [...] di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 [...]».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

art. 11

(Sostituzione temporanea del titolare)

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, anche su questo capo, che è regolamentato in modo identico dalla legge dello Stato, noi non abbiamo alcuna competenza. Proprio per non fare la figura di chi si vuole intromettere anche in ciò che non è di propria competenza, io lo espungerei, perché è letteralmente ricopiato dalla legge dello Stato e noi non abbiamo competenza in merito.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, vorrei tentare di convincere il collega Ruocco.

In realtà, questa norma è già contenuta nella norma statale. Opportunamente, io ritengo, non sta più discutendo del regime delle farmacie, ma di un altro argomento, ossia dell'incom-

patibilità di chi assume incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categorie. Questo è quello che sta facendo la norma.

A mio giudizio opportunamente, la legge sta dicendo che, essendo un servizio pubblico, e prevedendo naturalmente il rapporto con il farmacista titolare, per non coartare i diritti politici del farmacista, si ha il diritto di essere sostituiti per esercitare i diritti politici, cioè quelli di un cittadino.

Mi sembra, francamente, più che condivisibile quello che è scritto nella norma, perché dire al farmacista che, se assume funzioni pubbliche non ha diritto a farsi sostituire, significa fargli pesare sull'attività professionale il fatto che osa fare il cittadino, anche con riferimento ai pubblici uffici.

Credo, dunque, che sia ragionevole approvare l'articolo 11, ribadendo che la possibilità di sostituzione, per un verso, è prevista ampiamente dalla legge regionale, che l'articolo 11 opportunamente richiama. In più, per l'altro verso, noi aggiungiamo questo inciso, che appartiene alla potestà legislativa della Regione, almeno dal mio punto di vista.

Pertanto, inviterei il collega Ruocco, persona peraltro sempre molto attenta alle problematiche del conflitto di attribuzione – ne ha dato lungamente prova in quest'Assemblea facendoci rivedere anche posizioni assunte –, a guardare il problema da questa prospettiva. Alla fine, a tutto concedere, sarebbe una replica della disciplina nazionale, che non mi pare utile contrastare.

PRESIDENTE. Consigliere Ruocco, intende continuare questo dialogo col collega Amati?

RUOCCO. Non credo che sia con il collega Amati, il quale ha fatto un intervento per l'80 per cento ultroneo.

Presidente, quando io ero ragazzino e fui eletto consigliere comunale a 19 anni con la legge della maggiore età, nel mio Comune

c'era l'abitudine di recepire i DPR e i decreti legge. Un giorno io chiesi la parola e domandai: «Nel caso in cui non recepissimo questo DPR, che accadrebbe? Non si applicherebbe il DPR?» Gli altri capirono, si guardarono in faccia e da quel giorno non abbiamo più recepito i DPR e le altre leggi dello Stato. È esattamente la stessa cosa che io sto chiedendo in questo caso.

La legge dello Stato regola la fattispecie. È competenza delle leggi dello Stato. È del tutto ultroneo, direi un atto di sciatteria legislativa, ripetere una norma che già si applica. Che sia giusto o non sia giusto non l'ho discusso nemmeno. Mi sembra giustissimo che si abbia il diritto alla sostituzione. Era soltanto per non dare l'impressione che quest'Aula degradi sempre di più.

Questo e altri problemi vorrei che la Presidenza li segnalasse ai dirigenti. Le ATN da un po' di tempo, forse da sempre, fanno acqua da tutte le parti. Potremmo pensare, essendo anch'esse inutili, di abrogarle.

PRESIDENTE. Collega Ruocco, le ribadisco che l'ATN sottoscritta dall'Ufficio legislativo della Giunta ha espresso un giudizio sul profilo di costituzionalità del provvedimento.

Ciò detto, la sua osservazione è pertinente, ma sarà il voto dell'Aula a decidere se approvare e mantenere l'articolo 11 o, al contrario, cassarlo.

Pongo ai voti l'articolo 11.

È approvato.

art. 12

(Chiusura temporanea dell'esercizio)

1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare o il direttore è tenuto a darne notizia almeno 15 giorni prima all'ordine provinciale dei farmacisti per la successiva notifica al Sindaco e alla Azienda Sanitaria Locale competente, salvo i casi urgenti e gravi nei quali deve essere data tempestiva comunicazione.

Lo pongo ai voti.
È approvato.

art. 13

(Sanzioni pecuniarie)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli sotto elencati si applicano le sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

a) violazione di cui all'articolo 1 comma 4 e 5: €500,00;

b) violazione di cui all'articolo 2: € 1.000,00;

c) violazione di cui all'articolo 3: € 1.000,00;

d) violazione di cui all'articolo 4: € 1.500,00;

e) violazione di cui all'articolo 6: € 2.000,00;

f) violazione di cui all'articolo 7 comma 2: €1.000,00;

g) violazione di cui all'articolo 7 comma 3: €1.000,00;

h) violazione di cui all'articolo 10 comma 7: €2.000,00.

2. L'accertamento della violazione è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio. La A.S.L. segnala l'accertata violazione:

a) alla Commissione Farmaceutica Aziendale, ex art. 10 D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371, a cui spetta la determinazione della sanzione pecuniaria secondo i parametri definiti al comma precedente:

b) all'Ordine Provinciale dei Farmacisti per le valutazioni deontologiche di propria competenza.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Amati, Romano, De Gennaro, Ognissanti, Mazzarano, Pentassuglia, Lemma e Maniglio, del quale do lettura: «All'art. 13 comma 1° eliminare le lettere f) e g)».

Lo pongo ai voti.
È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

art. 14

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale n. 19 del 21 luglio 1998.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Disposizioni per i capoluoghi della Provincia BAT)

1. Nei Comuni capoluogo di Andria-Barletta-Trani i turni di cui agli articoli 3 e 6 vengono effettuati tenendo conto della popolazione complessiva dei tre Comuni e applicando l'indicatore di una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 22 del 31/10/2012 "Disciplina dei turni e orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati, Attanasio, Barba, Bellomo, Blasi, Brigante, Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Pumpo, Disabato, Epifani, Forte, Galati, Gatta, Gentile, Introna, Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Lonigro,

Losappio, Lospinuso,
 Maniglio, Marino, Mazzarano, Mennea,
 Monno,
 Negro,
 Ognissanti,
 Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
 Ruocco,
 Sala, Scianaro, Surico,
 Ventricelli,
 Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	46
Hanno votato «sì»	46

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Gentile ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata.

DDL n. 18 del 03/12/2013 “Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo”

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del DDL n. 18 del 03/12/2013 “Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo) e disposizioni varie in materia di turismo”, iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 29 del regolamento del Consiglio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il presente disegno di legge apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 “Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”, alla l.r. 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell'attività ricettiva di *Bed and Breakfast* (B&B)” e alla l.r. 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive *ex artt. 5, 6 e 10* della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro”.

Il disegno di legge consta di tre Capi e 19 articoli.

Capo I

La modifica apportata all'art. 3 (Attività) della l.r. n. 34/2007 evidenzia la competenza esclusiva (art. 1 ddl) delle agenzie di viaggio in merito a determinate attività, anche a tutela del cliente-consumatore.

L'art. 3 del ddl introduce l'istituto della SCIA-Segnalazione Certificata Inizio Attività che sostituisce l'autorizzazione per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo, rilasciata dalle Province. L'introduzione della segnalazione è in linea con le norme statali (L. 241/1990) di semplificazione e liberalizzazione dell'attività d'impresa.

Gli art. 4-5-6-7-8-9-10 del ddl riportano adeguamenti consequenziali all'introduzione della SCIA.

L'art. 11 del ddl emenda il comma 1 dell'art. 13 (Esame di idoneità per direttore tecnico) della l.r. n. 34/2007 che, allo stato, non appare in linea con la normativa nazionale e comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi in quanto sembrerebbe riservato solo ai residenti nel territorio della Regione Puglia.

L'art. 12 modifica l'art. 15 del ddl riguarda l'abolizione dell'albo dei direttori tecnici e la sostituzione di esso con elenchi come da normativa comunitaria. È abrogato l'articolo 4

del D. Lgs. 392/1991 (già abrogato dal Codice del Turismo-D.Lgs n. 79/2011) sostituito dal D.lgs 206/2007.

Capo II

Gli articoli 23 e 24 sono integrazioni di dettaglio alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 27.

Capo III

Con gli articoli 17, 18 e 19 si è esplicitata la natura imprenditoriale dell'attività extralberghiera di Affittacamere (art. 46 e art. 59 comma 7.) di cui alla l.r. 11 febbraio 1999 n.11.

Il presente disegno di legge non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

Ringrazio l'Assessore e tutta la Commissione per il lavoro svolto e rimetto il provvedimento all'attenzione del Consiglio regionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Capo I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo)

art. 1

*Modifica all'art. 3 (Attività)
della l.r. 34/2007*

1. Al comma 1. dell'articolo 3 della l.r. 34/2007 dopo le parole "articoli 20 e 22" sostituire le parole "le agenzie di viaggio e turismo sono competenti per l'effettuazione" con le seguenti "è di esclusiva competenza delle agenzie di viaggio e turismo l'effettuazione".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Modifica all'art. 3 (Attività)
della l.r. 34/2007*

1. La lett. h) del comma 2. dell'articolo 3 della l.r. 34/2007 diventa lett. g) del comma 1. dell'art. 3 della l.r. 34/2007 aggiungendo dopo la parola "congressi" le seguenti parole: "offerta in combinazione con altre attività di competenza esclusiva dell'agenzia di viaggio e turismo;"

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

*Modifica all'art.4 (Competenza
della Provincia) della l.r. 34/2007*

1. La lett. a) del comma 1. dell'articolo 4 della l.r. 34/2007 è sostituita dalla seguente:

"a) istruttoria relativa alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo;"

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

*Modifica all'art. 5 (Richiesta
di autorizzazione) della l.r. 34/2007*

1. L'articolo 5 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Avvio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è consentito previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare alla Provincia nel cui territorio si intende porre la sede principale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA) della L. n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La modulistica messa a disposizione dalle Province per la SCIA deve essere conforme al modello approvato dalla Regione.

3. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati e qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e comunque contiene:

a) le generalità complete del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) le generalità complete del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente, nonché una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, le modalità di assunzione, il tipo di contratto previsto, la residenza ovvero il domicilio professionale ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) in uno dei comuni della regione Puglia e il possesso da parte dello stesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico;

c) la denominazione dell'agenzia;

d) l'ubicazione della sede dell'agenzia;

e) la dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia;

f) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura;

g) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;

h) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) da parte del richiedente e del direttore tecnico, se persona diversa dal richiedente;

i) la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione) del D.lgs.

159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 (Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e 2 (Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

j) la dichiarazione attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali.

4. Il richiedente, unitamente alla SCIA, trasmette:

a) copia della polizza assicurativa stipulata per l'esercizio dell'attività ai sensi della presente legge;

b) copia del certificato di agibilità dei locali da adibire a sede dell'agenzia o documento ritenuto equipollente dalla vigente legislazione in materia;

c) copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica quando il richiedente non sia persona fisica;

d) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal direttore tecnico, se persona diversa dal richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

5. L'attività oggetto della SCIA può essere avviata dalla data di presentazione della stessa alla Provincia territorialmente competente.

6. La Provincia procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19

della L. 241 del 7 agosto 1990 e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia, in ogni caso, non inferiore a 30 giorni.

7. Non è consentito adottare come denominazione dell'agenzia una uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che, non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

*Abrogazione dell'art. 6
(Autorizzazione all'apertura di agenzia)
della l.r. 34/2007*

1. L'articolo 6 della l.r. 34/2007 è abrogato.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

*Modifica all'art. 7
(Contenuto dell'autorizzazione)
della l.r. 34/2007*

1. L'articolo 7 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Variazioni)

1. L'esercente l'attività di agenzia di viaggio e turismo è tenuto ad esporre al pubblico copia della SCIA.

2. La variazione della denominazione dell'agenzia di viaggio o del titolare, persona fisica o giuridica, comporta la presentazione di nuova SCIA.

3. La variazione del direttore tecnico, del contenuto dell'attività o dell'ubicazione della sede dell'agenzia comporta un aggiornamento della SCIA, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

*Modifica all'art. 9
(Sospensione dell'attività)
della l.r. 34/2007*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 34/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso in cui la sospensione di cui al comma 1, lett. a) sia protratta oltre i termini consentiti, la Provincia dispone la cessazione dell'attività e l'immediata chiusura dell'esercizio.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

*Modifica all'art. 10
(Cessazione dell'attività)
della l.r. 34/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 34/2007 dopo le parole “dalla Provincia” sono soppresse le parole “a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.”

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 9

*Modifica all'art. 11
(Apertura di sede secondaria
o filiale di agenzia di viaggi e turismo)
della l.r. 34/2007*

1. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 34/2007, le parole “al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale” sono sostituite dalle seguenti: “in ordine al procedimento amministrativo di avvio dell'attività dell'agenzia principale”.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

*Modifica all'art. 12
(Elenco provinciale delle agenzie
di viaggio e turismo)
della l.r. 34/2007*

1. All'articolo 12 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1. dopo la parola "autorizzate" aggiungere le parole "o oggetto di SCIA";

b) il comma 4. è sostituito dal seguente:

"4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel proprio sito *web*. Successivamente la Regione pubblica tali risultanze nel proprio sito *web*".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

Modifica all'art. 13

*(Esame di idoneità per direttore tecnico)
della l.r. 34/2007*

1. Al comma 1. dell'articolo 13 della l.r. 34/2007 dopo le parole "direttore tecnico" e eliminare il periodo: "La domanda di partecipazione deve essere presentata alla provincia alla quale appartiene il comune di residenza del candidato".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

Modifica all'art. 14

*(Albo provinciale dei direttori tecnici)
della l.r. 34/2007*

1. All'articolo 14 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica (Albo provinciale dei direttori tecnici) è sostituita dalla seguente: "(Elenco provinciale dei direttori tecnici)";

b) al comma 1. dopo la parola "iscritti" sostituire la parola "albo" con le parole "elenco di mera natura ricognitiva";

c) al comma 1. lett. d) dopo la parola "condizioni" sostituire le parole "di cui all'articolo 4 del d.lgs. 392/1991" con le seguenti: "di cui al decreto legislativo 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)";

d) il comma 3. è sostituito dal seguente:

"3. L'elenco è pubblico. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno nel proprio sito *web*. Successivamente la Regione pubblica tali risultanze nel proprio sito *web*".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

Modifica all'art. 18

*(Vigilanza e sanzioni)
della l.r. 34/2007*

1. All'articolo 18 della l.r. 34/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "della prescritta autorizzazione" sono sostituite dalla parola "SCIA";

b) al comma 5 dopo le parole "dell'autorizzazione" sono aggiunte le parole "o SCIA";

c) al comma 8 lett. a) le parole "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "dell'attività" e dopo le parole "decorsi i quali" le parole "si provvede alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia dispone la cessazione dell'attività e l'immediata chiusura dell'esercizio".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

Modifica all'art. 22

*(Gite occasionali)
della l.r. 34/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r.34/2007 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I soggetti di cui al comma 1., stipulano in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti. La polizza assicurativa di responsabilità civile è esibita ai controlli".

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II

Modifiche alla l.r. 7 agosto 2013, n. 27
 “Disciplina dell’attività ricettiva
 di Bed and Breakfast (B&B)

art. 15

*Integrazione all’art. 2
 (Definizione, caratteristiche e servizi
 minimi dei B&B a conduzione familiare)
 della l.r. 7 agosto 2013, n.27*

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7 agosto 2013, n. 27 dopo la parola “anno” sono aggiunte le seguenti parole: “con periodi di chiusura non inferiori a 15 giorni consecutivi”.

Lo pongo ai voti.
 È approvato.

art. 16

*Integrazione all’allegato 1
 della l.r. 7 agosto 2013, n. 27*

1. Alla lettera b) ultimo capoverso dell’allegato 1 della l.r. 27/2013 dopo la parola “comunali” sono aggiunte le seguenti parole: “fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell’identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11”.

Lo pongo ai voti.
 È approvato.

Capo III

Modifiche alla l.r. 11 febbraio 1999, n. 11
 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6
 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217
 delle attività turistiche ad uso pubblico
 gestite in regime di concessione
 e delle associazioni senza scopo di lucro)

art. 17

*Integrazione all’art. 46
 (Esercizi di affittacamere)
 della l.r. 11 febbraio 1999, n. 11*

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r.

11/1999 dopo la parola “forniti” sono aggiunte le parole “in forma professionale e continuativa”.

Lo pongo ai voti.
 È approvato.

art. 18

*Modifica all’art. 46
 (Esercizi di affittacamere)
 della l.r. 11/1999*

1. Il comma 2 dell’articolo 46 della l.r. 11/1999 è sostituito dal seguente:

“2. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro”.

Lo pongo ai voti.
 È approvato.

art. 19

*Modifica all’art. 59
 (Domanda per l’autorizzazione)
 della l.r. 11/1999*

1. L’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 59 della l.r. 11/1999 è così sostituito: “L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle imprese”.

Lo pongo ai voti.
 È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MONNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNO. Signor Presidente, vorrei sapere se il fatto di chiedere la parola venga recepito da un computer o meno.

Come ho già chiarito in Commissione, questa legge è scritta malissimo. In pratica, si tratta di emendamenti su tre leggi diverse. Capisco la necessità di modificare in corso di legislatura anche leggi appena approvate, perché possono emergere nuovi disegni di legge nazionali, nuove verifiche e adeguamenti.

Tuttavia, riscrivere una legge che integra tre leggi diverse, con la motivazione “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2007”, “Modifiche alla legge regionale del 7 agosto 2013” e “Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999” non è una maniera di fare legislazione trasparente e comprensibile per il popolo, il quale dovrebbe conoscere le leggi nella loro estensione.

Voterò, quindi, contro, non per la sostanza delle modifiche, ma perché ritengo un pessimo metodo quello di riproporre leggi formulate in questa barbara maniera.

PRESIDENTE. Collega Monno, rispetto la sua opinione, ma su questo progetto di legge hanno lavorato i suoi colleghi nelle competenti Commissioni. Oggi è stato regolarmente posto in votazione chiamando gli articoli uno per uno. A lei, come agli altri colleghi, non è stato negato il diritto di intervenire.

Rispetto il suo parere, ma chiamare “barbaro” il lavoro dei suoi colleghi mi pare alquanto ingeneroso. È una sua opinione e, come tale, rimane.

ATTANASIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ATTANASIO. Signor Presidente, vorrei soltanto associarmi, seppur con il voto di astensione, a quanto detto dal collega Monno. Questo è un provvedimento legislativo imprevedibile, come tecnica. L'altro giorno, con gioia, tutto il Consiglio regionale, su proposta Amati, ha approvato lo snellimento delle procedure sulla valutazione di impatto ambientale. Qui facciamo un passo avanti e ventidue indietro.

Io gradirei, o avrei gradito, la presenza dell'assessore al ramo. Eccolo. Vorrei sapere se, per caso, sia giusto, con tutto il dibattito contro le burocrazie e a favore dello snellimento delle procedure, produrre un testo legi-

slativo che, a distanza di pochi mesi, ne modifica altri due.

Saremo costretti ad approvarlo. Gli articoli sono stati approvati, ma io vorrei chiedere all'assessore se, secondo lei, nei panni di un operatore, questa è una tecnica legislativa che la mette nelle condizioni di dire che cosa vuole e che cosa intendeva il legislatore regionale.

Il mio è un voto di astensione, non già nel merito, quanto per il fatto che nell'ambito della burocrazia stamattina è una triste giornata.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 18 del 03/12/2013 nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Blasi, Brigante, Buccoliero,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo,
De Gennaro, De Leonardis, Di Pumpo,
Epifani,
Forte,
Galati, Gatta,
Introna,
Lanzilotta, Lemma, Lonigro, Losappio,
Lospinuso,
Maniglio, Marino, Marmo, Martucci, Mazarano, Mennea,
Negro,
Ognissanti,
Pastore, Pellegrino, Pentassuglia,
Ruocco,
Sala, Schiavone, Scianaro,
Ventricelli,
Zullo.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Bellomo,
Laddomada,
Monno.

Si sono astenuti i consiglieri:

Attanasio,
Surico.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	43
Hanno votato «sì»	40
Hanno votato «no»	3
Consiglieri astenuti	2

Il disegno di legge è approvato.

L'assessore Godelli ha avanzato richiesta d'urgenza.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.
È approvata.

Proposta di legge Negro, Blasi “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 45), reca: «Proposta di legge Negro, Blasi “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Galatina e Sogliano Cavour”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, dopo un approfondimento fatto poco fa con l'assessore Barbanente, ritengo di proporre il rinvio della discussione per l'approvazione della legge. Vi sono, infatti, diverse problematiche, relative soprattutto alle pratiche edilizie esistenti nei Comuni, che presentano non poche difficoltà e che abbisognano di una norma speciale, per esempio, sui diritti acquisiti dei titoli edilizi.

In sostanza, occorre un approfondimento per evitare di ritornare in Aula e di dover fare

magari una modifica successiva. Questa è la richiesta.

PRESIDENTE. Lei chiede il rinvio in Commissione?

NEGRO. In Commissione prima e in Aula poi.

PRESIDENTE. Consigliere De Leonardis, le avevo chiesto di svolgere la relazione.

DE LEONARDIS, *relatore*. Io chiederei agli uffici di verificare se questa procedura è corretta. Vorrei ricordare che su questa proposta di legge si è tenuto un referendum che ha avuto l'85 per cento di voti favorevoli e una partecipazione del 75 per cento degli elettori. Pur essendo d'accordo su tutte le proposte, chiederei un approfondimento agli uffici per verificare se possiamo modificare una norma che abbiamo sottoposto a referendum.

Si possono fare tutti gli approfondimenti che i colleghi vogliono. Si può fare tornare la proposta in Commissione, ma, da un punto di vista tecnico, chiederei prima agli uffici come trovare una soluzione.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, vorrei fare solo una precisazione: il referendum non riguardava la legge, ma la volontà dei cittadini di Sogliano e di Galatina di modificare i confini.

Non ho voluto dire in premessa che io ho presentato due anni fa questa legge, insieme ai colleghi Blasi e Palese, perché la Corte costituzionale ha annullato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 2004, rimettendo in gioco tutto quanto era stato stabilito dalla Regione e dai Comuni interessati. Per ragioni anche di tempo ometto tutta la cronistoria.

Oggi, però, sento il dovere di chiedere il

rinvio perché l'articolo 3 della legge disciplina solo la materia urbanistica, cioè demanda ai Comuni l'adeguamento della strumentazione urbanistica. Fin qui problemi non ce ne sono. Si pone, invece, la questione dei diritti edilizi che sono stati rilasciati in questi anni fino a oggi, come ha stabilito la Corte costituzionale, da soggetti incompetenti.

Chi ha seguito la materia sa che tutto è partito proprio da un cittadino che ha impugnato l'ordine di demolizione di un'opera presunta abusiva. La Corte costituzionale si è pronunciata, il TAR ha annullato i provvedimenti e oggi, quindi, i due Comuni si trovano scoperti.

Per esempio, se una persona ha fatto domanda di condono al Comune di Galatina e oggi, dopo il referendum e soprattutto dopo l'approvazione della nostra legge, passa a Sogliano, la domanda è: chi porta avanti questa pratica e come bisogna comportarsi? Viceversa per quelli di Sogliano.

Bisogna riflettere. Occorre emanare una disposizione legislativa, una norma, come d'accordo con l'assessore Barbanente, che regoli il prosieguo, anche in forma transitoria, di queste pratiche.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Signor Presidente, anche a me è stato fatto rilevare – sono un cittadino di Sogliano e, quindi, l'argomento lo conosco abbastanza bene – che esiste questo problema, che, peraltro, io immaginavo fosse stato già

risolto nell'applicazione della determinazione dei confini fatta precedentemente dal Presidente della Giunta regionale. Anche il collega Galati mi dice, però, che da conoscenze più specifiche e professionali qualche rilievo in questo senso è giunto all'osservazione.

Pertanto, la mia richiesta, che raccoglie l'indicazione del collega Negro, va nella direzione di audire in Commissione i responsabili dei due uffici tecnici per capire che tipo di problemi hanno gli uffici, essendo rimasti appesi. Altrimenti rischiamo, indipendentemente dalla buona volontà, di fare qualcosa che non soddisfi le esigenze dei cittadini che si trovano costretti ad avere il loro bene trasferito da un Comune all'altro.

L'invito è che nella Commissione che discuterà dell'argomento siano auditi i responsabili degli uffici tecnici. O l'argomento, come immaginavo io, è stato risolto in prima istanza ed è rimasta qualche cosa da disciplinare, oppure è tutto in piedi. In tal caso, è un problema serissimo, anche di trasferimento di risorse da un Comune all'altro, nel caso di specie dal Comune di Galatina, in cui è interessata la stragrande maggioranza delle abitazioni, al Comune di Sogliano.

La richiesta è, dunque, che ci sia quest'audizione in Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni contrarie, il provvedimento è rinviato in Commissione.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (ore 13.40).